



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/06/2017 e vi rimarra' fino al 09/07/2017.

Li 23/06/2017

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

Deliberazione della Giunta Comunale

n.180/2017 del 22.06.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI.

Il 22 giugno 2017 alle ore 16,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Giordano Nicola	P
Montaruli Domenica	P	Marone Rocco	A
Filograno Monica	P	Stolfa Francesco	P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 1

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Bianca De Zio.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Non Richiesto
Data: 19/06/2017	Data:
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Angela Maria Fusaro	

Il Sindaco, sulla base dell'Istruttoria espletata dal servizio Demografici – Stato Civile propone l'approvazione della seguente proposta,

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30.10.2014, si approvava l'istituzione del Registro per la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e si demandava alla Giunta Comunale di adempiere agli atti successivi alla medesima Deliberazione;
- per "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT) si intende secondo la definizione riportata nell'omonimo documento elaborato dal Comitato nazionale di bioetica in data 18/12/2003, "un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato";
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;
- l' art. 32 Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto a impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri, così riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea evidenzia come il consenso libero e informato all'atto medico debba essere considerato non solo come un requisito di liceità del trattamento, ma come un vero e proprio diritto del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona (art. 8, titolo I);
- la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 che stabilisce, all'art. 9, che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";
- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà";
- il Codice di deontologia medica approvato il 18 Maggio 2014, ed il particolare l'art. 38 disciplina chiaramente i doveri del medico dinnanzi ad una Dichiarazione Anticipata di Trattamento;

Considerato inoltre che:

- La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di

ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

CONSIDERATO:

- che spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità” e ritenuto che l'istituzione del Registro DAT, avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT e allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario, sia ascrivibile a tale settore organico di materie;
- il ruolo del Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile;

VISTA:

- la circolare ministeriale del 19 novembre 2010 avente a oggetto “Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento”;
- la nota Anci in data 23/11/2010 in relazione alla circolare interministeriale di cui sopra;

RITENUTO, in relazione a quanto chiarito da Anci che:

- i presupposti della legittimità della istituzione e tenuta di tali registri, in via generale, possano essere ricondotti allo svolgimento delle attività amministrative del Comune riguardanti la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13, comma 1 del D. lgs. 267/2000);
- attraverso l'istituzione del Registro il Comune non intende in alcun modo disciplinare il fine vita, né riconoscere valore giuridico alle DAT, né disciplinare nell'ambito della competenza statale in materia di anagrafe e Stato Civile. Attraverso l'istituzione del Registro il Comune si limita ad attestare l'esistenza della dichiarazione e la data certa della registrazione, effetto riconosciuto dalla legge a qualunque atto ricevuto al protocollo dell'Ente;
- la legittimità dell'azione comunale si fonda sulla generale e mai negata competenza dei Comuni a dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini;

CONSIDERATO altresì che secondo la giurisprudenza e la dottrina pubblicistica, le circolari ministeriali non sono annoverabili tra le fonti del diritto bensì sono atti amministrativi interni che vincolano gli uffici organicamente soggetti al Ministero. La suddetta circolare dunque non ha efficacia vincolante nei confronti di enti territoriali autonomi quali i Comuni, ai sensi dell'art. 114 Costituzione;

VISTA la bozza delle Disposizioni attuative per la disciplina del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATO il D.lgs. 30/6/2003 n. 196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro, dovendo quindi provvedere, nei modi ivi stabiliti, ai necessari adempimenti;

RITENUTO di dover disporre che nel registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Ruvo di Puglia, nel quale siano registrati i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il modello di registro sotto riportato e di integrare il modello

di dichiarazione sostitutiva con elementi che non snaturano la sua originaria portata, ma utili ad un più completo perfezionamento della procedura, di aggiungere la dichiarazione sostitutiva del fiduciario;

VISTI I FARERI FAVOREVOLI, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8 del Regolamento sui Controlli:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Direttore dell'Area IV – Servizi Demografici-Stato Civile;

- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale

VISTO lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, ed accertati nelle dovute forme di legge,

D E L I B E R A

1. **Di approvare** il modello di registro dei testamenti biologici del Comune di Ruvo di Puglia per il deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari sotto riportato:

REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

DATA REGISTRAZIONE E	COGNOME	NOME DI NASCITA	DATA E LUOGO NASCITA	DOCUMENTO	INDIRIZZO	FIDUCIARIO	DEPOSITARIO	FIRMA RICEVENTE	D R A
----------------------------	---------	-----------------------	----------------------------	-----------	-----------	------------	-------------	--------------------	-------------

1.

2) Di disporre che il registro sia tenuto dal Direttore Area IV^ Organizzazione Generale e AA.II, in formato Excel in un file protetto e stampato ad ogni nuova iscrizione; conservato in cassaforte unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di consegna e alle buste chiuse contenenti la dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari che dovranno riportare sopra, oltre il nominativo del fiduciario, lo stesso numero assegnato nel registro e la firma dell'incaricato.

3) Di dare atto che il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Ruvo di Puglia.

4) di approvare le disposizioni attuative per la disciplina del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) allegato al presente provvedimento con la relativa modulistica;

5) Di demandare al Direttore Area IV^ Organizzazione Generale e AA.II, ulteriori adempimenti attuativi e consequenziali;

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°

comma del D. Lgs. 267/2000 per quanto espresso in narrativa.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO

F.to Pasquale Roberto Chieco

IL VICE SEGRETARIO

F.to Bianca De Zio

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/06/2017 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 22/06/2017

IL VICE SEGRETARIO

F.to Bianca De Zio
